

Addì, 13 gennaio 2015 in Roma

tra

ANCE, ACI-PL, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria e CCNL Edili-cooperative del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014,

le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1° gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal ccnl per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il ccnl "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ACI-PL

ANAEP-CONFARTIGIANATO

CNA-COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL